

La Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale ritenendo non attendibile quanto dichiarato, quindi non credibile il richiedente.

In primo luogo, l'istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato non è accoglibile in quanto nella narrazione non viene evocato alcuno dei motivi di persecuzione presi in considerazione dalla Convenzione di Ginevra a sua volta recepita dall'articolo 2, comma 1, lett. e), d.lgs n. 251/2007, ed è anzi ribadito dal richiedente che la ragione del suo espatrio è connessa a motivi personali di timore ed in ogni modo legati a vicissitudini connesse al contesto lavorativo privato.

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, non ricorrono né vengono dedotti dal ricorrente i rischi per l'incolumità personale contemplati dall'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 lettere a).

Tuttavia, pur non ravvisandosi i motivi che inducono a ritenere il ricorrente a rischio di una condanna a morte o a pensare il paese come luogo colpito da violenza generalizzata ed indiscriminata, presa in esame la situazione personale dell'attore, insieme al contesto del paese d'origine, possono rinvenirsi fattori che consentono l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria di cui alla lett. b) dell'articolo citato.

Di fatto, le informazioni reperibili sul Venezuela (v. <https://www.ecoi.net/en/document/1395683.html>, USA Department of State, 2016 Country Report on Human Rights Practices Venezuela - <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/venezuela>, Human Rights Watch, World Report 2017 Venezuela) restituiscono l'immagine di un paese affetto da violenza endemica dove episodi di squadristo, declinati nelle forme dei c.d. *colectivos*, sono più che frequenti. Nelle fonti citate si legge che l'amministrazione democratica del territorio ed il livello di tutela dei diritti umani siano inversamente proporzionali al consolidamento del potere da parte del capo di governo, cosa che, tra l'altro, avviene militarizzando il territorio con forze di sicurezza privata e gruppi filogovernativi paramilitari conosciuti come *colectivos*. L'accentramento del potere nelle mani delle forze di governo, a livello nazionale e locale, avviene con fare violento impedendo, di fatto, forme di dissenso ed il pieno sviluppo di gruppi sociali o di spazi di formazione personale. In tal contesto, si legge, il problema più significativo per la tutela dei diritti umani risiede proprio nelle persecuzioni, e uccisioni, stragiudiziali poste in essere da questi privati, i *colectivos*, spesso economicamente sponsorizzati dal governo. Secondo l'Alto Commissario ONU per i diritti umani solo nella prima metà del 2016 risultano attribuibili a questi gruppi ben più di 125 uccisioni.

I fatti narrati dal ricorrente, pertanto, trovano pieno riscontro nelle rinvenute fonti, le quali descrivono il Venezuela come un paese affetto da fenomeni di personalizzazione del potere e dalla diffusione di condotte illecite, disumane e degradanti da parte di gruppi paramilitari filogovernativi.

Sulla scorta di queste considerazioni le dichiarazioni del ricorrente, inquadrate in un contesto più generale e drammatico, prendono consistenza e credibilità, e la sua figura si tratteggia con forza come quella di una delle vittime delle operazioni dei c.d. *colectivos*.

Preso atto che la protezione di cui alla lett. b) dell'art. 14 può essere accordata in presenza del rischio di *tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine*, da valutarsi in ragione dello stato del diritto nel paese di appartenenza e della situazione personale del richiedente, nel caso di specie si deve valorizzare che la condizione di timore/pericolo riportata dal ricorrente appare circostanziata e fondata. Considerati gli episodi intimidatori e violenti di cui è stato vittima il sig. [REDACTED], si ritiene che un suo eventuale rientro in Venezuela

possa non solo esporlo a nuovi rischi per la propria incolumità, ma proiettarlo verso un destino di sicura esposizione a violenze già del resto concretizzatosi prima del suo espatrio. Ed a fronte di tale alternativa si impone l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria.

Per ciò che concerne le spese di lite, pur a fronte della soccombenza della parte resistente, in ragione dell'ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, non vi è ragione di emettere una condanna alle spese giacché ai sensi dell'art. 133 dpr n. 115/2002 la rifusione delle spese di lite dovrebbe avvenire da una ad altra amministrazione statale. Le spese sono pertanto dichiarate irripetibili.

p.q.m.

il tribunale, riconosce il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria; spese irripetibili.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/07/2018

Il Presidente
Luciana Sangiovanni

Depositato in Cancelleria.

Roma, li 20 LUG. 2018



~~IL CANCELLIERE~~

Troianelli Filippo